

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GENNAIO 2019, N. 67

Recepimento di linee guida nazionali di intesa Stato-Regioni per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel sistema allerta rapido per alimenti e mangimi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

– il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare l'articolo 50 che istituisce, tra l'altro, il sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi che consente lo scambio rapido tra i Paesi membri delle informazioni legate alla presenza di prodotti che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana;

– il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

– il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, che sancisce che l'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal Regolamento (CE) n. 853/2004;

– il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed in particolare l'articolo 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l'articolo 54 sulle azioni da intraprendere in caso di non conformità alla normativa;

– il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

– Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

– il D. Lgs. n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore laddove individua quali autorità competenti per l'applicazione dei soprarichiamati regolamenti il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze nonché le sanzioni in caso di non conformità;

– L'Intesa sancita nella seduta del 13 novembre 2008, Rep. atti n.204/CSR, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Atteso

– che la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 201/CSR 8 novembre 2018);

– ritenuto di dover recepire le suddette Linee guida oggetto della sopracitata Intesa al fine di fornire indicazioni rivolte alle Autorità Competenti Locali in relazione alle modalità di consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità;

Viste

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 23 marzo 2009, avente per oggetto "Recepimento dell'Intesa del 13 novembre 2008 (Rep. n. 204) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di modifica dell'Intesa del 15 dicembre 2005 recante Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano";

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 10/10/2017, avente per oggetto "Approvazione del Piano Regionale Integrato 2015-2018";

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 30 ottobre 2017, avente per oggetto "Recepimento di Linee guida nazionali di Intesa Stato-Regioni sui controlli ufficiali in sicurezza alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) 882 e 854/2004";

Richiamato

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020";

- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Richiamate infine:

- le proprie deliberazioni n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell'11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell'1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell'11 gennaio 2017, n. 121 del 6 febbraio 2017, n. 477 del 10 aprile 2017, n. 578 del 5 maggio 2017, n. 52 del 22 gennaio 2018, n. 1059 del 3 luglio 2018 e n. 1123 del 16 luglio 2018;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni

dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, le “Linee guida per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi oggetto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 8 novembre 2018 (Rep. Atti n. 201/CSR), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica la trasmissione della presente deliberazione alle Autorità Competenti Locali, unitamente a puntuali indicazioni di carattere applicativo in merito alle modalità di consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità;

3. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi".

Rep. Atti n. ²⁰¹⁸ 2018 novembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 novembre 2018;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 13 novembre 2008, Rep. atti. n.204/CSR, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", ai sensi l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTA la nota del 16 ottobre 2018 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicata in oggetto;

VISTA la nota del 17 ottobre 2018 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stata partecipata la proposta di intesa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2018, al fine di acquisire l'assenso tecnico da parte del Coordinamento salute delle Regioni;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica il Ministero della salute e le Regioni hanno condiviso il documento "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi", convenendo sull'inserimento, nella proposta di intesa, della clausola di invarianza;

VISTA la nota del Ministero della salute del 31 ottobre 2018, diramata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 2 novembre 2018, con la quale è stato trasmesso il testo definitivo del documento in epigrafe;

VISTA la nota del 6 novembre 2018 con la quale la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha trasmesso l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE INTESA

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sulla proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (Allegato A al presente atto), nel testo diramato il 2 novembre 2018.

WGP
IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

A

Al. A

Allegato I

LINEE GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NEL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E MANGIMI

Introduzione

Il Sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi (RASFF) è il sistema europeo istituito con il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che consente lo scambio rapido tra i Paesi membri delle informazioni legate alla presenza di prodotti che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana (art. 50).

Istruzioni operative a livello nazionale sono state condivise con le regioni attraverso l'Intesa tra lo Stato le regioni e le Province autonome del 13 novembre 2008, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".

Situazione attuale

Nel rispetto delle competenze istituzionali del nostro ordinamento, la procedura RASFF prevede che l'attivazione ricada, nei casi diversi da quelli che vedono coinvolti gli Uffici periferici del Ministero, sulle regioni o sulle Province autonome.

Ai sensi della predetta Intesa 13 novembre 2008, la prima valutazione che genera l'allerta è in capo al punto di contatto designato nell'ambito dell'organizzazione e individuato dall'autorità competente regionale o delle Province autonome. Nei casi in cui i prodotti oggetto di allerta siano stati nel frattempo trasformati sono le ASL che effettuano la verifica se gli stessi possano ancora costituire un rischio per la salute.

L'attivazione dell'allerta per gli alimenti non crea difficoltà interpretative nei casi in cui vi sia il superamento di limiti fissati da normative comunitarie e nei casi in cui si rilevi la presenza di tossine o patogeni di indubbio rischio per la salute (es. tossina botulinica, virus dell'epatite ecc.). La situazione è altrettanto chiara per quanto concerne il superamento dei limiti fissati per i fitofarmaci per i quali la stessa Commissione europea prevede che, ai fini dell'attivazione dell'allerta, sia necessaria una preventiva valutazione attraverso uno specifico foglio di calcolo predisposto dall'EFSA.

In altre situazioni, quali assenza di limiti normativi per il pericolo/prodotto o prodotti risultati non conformi successivamente alla trasformazione/miscelazione, si possono generare dubbi interpretativi con conseguenti difformità di comportamento sul territorio. E' in tali situazioni infatti che a seguito dell'attivazione di allerta seguono, attraverso il sistema, richieste di integrazioni delle notifiche, da parte di altri Paesi o della stessa Commissione, con la valutazione del rischio.

Per quanto concerne la terminologia, occorre chiarire che la valutazione del rischio (*risk assessment*) così come definita nel regolamento (CE) 178/2002, con le quattro fasi di individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio, non è quella che viene richiesta normalmente nell'allerta in quanto è un processo lungo non compatibile con i tempi rapidi necessari alla tutela del consumatore. Ciò che viene richiesto attraverso il RASFF è ciò che in inglese è indicato come *risk evaluation* (valutazione del rischio) che può tradursi in pareri scientifici.

Coinvolgimento dell'ISS

L'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di fornire consulenza al Ministro della salute, alle regioni e alle Province autonome in materia di tutela della salute pubblica. Su questa base, il Ministero ha acquisito



la disponibilità dell'ISS a formulare, su richiesta delle regioni e delle Province autonome, pareri tecnici legati all'allerta alimentare in tempi compatibili con la stessa, al fine di agevolare l'attività regionale e nel contempo garantire l'uniformità di comportamento sul territorio. I pareri riguarderanno pericoli chimici (compresi i materiali a contatto) e microbiologici, pericoli associati alla presenza di parassiti negli alimenti nonché associati a radiazioni.

Le regioni e le Province autonome potranno quindi rivolgere le richieste di parere all'ISS, e per conoscenza all'Ufficio 8 della DGISAN, nei casi di:

- assenza di limiti normativi nella matrice campionata. In tal caso la richiesta deve essere formulata prima dell'attivazione dell'allerta;
- prodotti già trasformati/miscelati al momento dell'attivazione dell'allerta.

Ovviamente anche quando non vi sia attivazione dell'allerta occorre che l'autorità competente effettui interventi ai sensi della normativa quadro o di settore.

Modalità operativa

Le richieste dovranno essere inviate dalle competenti autorità regionali o delle Province autonome alla casella di posta elettronica certificata allerta@pec.iss.it e alla casella dav.allerta@sanita.it ed essere accompagnate dalla documentazione necessaria per la formulazione del parere. Eventuali richieste di parere da parte delle autorità locali devono essere trasmesse per il tramite delle autorità regionali o delle Province autonome.

Salvo la necessità di eventuale integrazione della documentazione, l'ISS emetterà il parere tecnico entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta e lo invierà alla regione o Provincia autonoma richiedente e, per conoscenza, al Ministero della salute dav.allerta@sanita.it.

204/CSR



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GENNAIO 2019, N. 68

Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 831 del 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

- la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” come modificata dalla L.R. n. 8 del 25 giugno 2018 “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)”;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata L.R. 8/2018 che introduce il divieto di esercizio dei punti raccolta delle scommesse (c.d. corner) e l'art 2 che subordina l'applicazione del divieto all'approvazione di un atto di Giunta che ne definisca le modalità attuative;

Richiamata la propria deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017: “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”;

Ritenuto pertanto di dover dare applicazione a quanto previsto dalle norme sopra citate e di dover integrare le previsioni relative agli effetti della mappatura, al regime sanzionatorio e agli obblighi di comunicazione contenute nell'Allegato 1 della DGR n.831 del 12 giugno 2017, provvedendo alla approvazione delle modalità attuative del divieto di esercizio dei punti raccolta delle scommesse (c.d. corner) contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm., per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, in tema di riorganizzazione dell'ente Regione e incarichi dirigenziali: n.193/2015, n.628/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.1107/2016, n.1681/2016, n.2344/2016; n.3/2017, n. 1059/2018 e n. 1123/2018, nonché le determinazioni n. 9898/2018 e n.10927/2018;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.93 del 29 gennaio 2018 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 931 del 18 giugno 2018 ad oggetto “Approvazione del catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta regionale”;

- la propria deliberazione n.468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l'art.5.3 dell'Allegato A;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste:

- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017;

- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0779385 del 21/12/2017;

Richiamate inoltre:

- la determinazione n.7382 del 18 maggio 2018 concernente “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993.” decorrente dal 1 giugno 2018;

- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Acquisito il parere favorevole del CAL, di cui alla L.R. n. 13/2009 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) espresso in data 16 gennaio 2019;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute e dell'Assessore al Turismo e Commercio

a voti unanimi e palesi

delibera

per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 8/2018 che introduce il divieto di esercizio dei punti raccolta delle scommesse (c.d. corner), il documento “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla propria deliberazione n. 831 del 2017”;

2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO

MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO DI ESERCIZIO DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE (CD. CORNER), AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 BIS, DELLA L.R. 5/2013, E ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 2017.

Il presente Allegato individua le modalità per l'applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della l.r. 5/2013, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2018, ed integra le previsioni relative agli effetti della mappatura, al regime sanzionatorio e agli obblighi di comunicazione contenute nell'Allegato 1 della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

Modalità per l'applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner).

I punti di raccolta delle scommesse (cd corner) sono quelli definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica).

L'attività di raccolta delle scommesse che si svolge in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019.

Il divieto di nuova installazione dei cd. corner decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera.

Precisazioni relative all'ambito oggettivo di applicazione del divieto di nuova installazione.

Nel confermare le modalità attuative del divieto di nuova installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS come definite nella delibera n. 831, si precisa che, in sede di prima applicazione, il controllo sulle nuove installazioni non viene effettuato qualora gli apparecchi siano collocati all'interno di sale da gioco e sale scommesse soggetti, per effetto della mappatura, a chiusura o a delocalizzazione.

Integrazioni e precisazioni riguardanti le attività di "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso"

A seguito della valutazione di particolari situazioni locali segnalate nel corso della prima fase di applicazione della delibera n. 831, le previsioni contenute nel paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" dell'allegato 1 sono integrate con le seguenti precisazioni.

Nel penultimo capoverso del paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" è previsto che *<<Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura.>>*

Si precisa che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" è previsto che <<Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.>>

Con riferimento all'applicazione di questa previsione si precisa che, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l'aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura.

In ragione dell'introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.

Il paragrafo "Sanzioni" della delibera n. 831 è eliminato e sostituito dal seguente paragrafo "Regime sanzionatorio":

Regime sanzionatorio

Il comma 2 septies dell'articolo 6 della l.r. 5 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 8 del 2018, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) *L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro.* Le attività che, se proseguite in violazione del divieto, sono soggette all'applicazione della sanzione sono l'esercizio della sale gioco e delle sale scommesse e l'esercizio di raccolta delle scommesse nei cd.corner. Si precisa che il divieto di prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse non si attua mediante la chiusura dell'esercizio commerciale in cui la raccolta si svolge, bensì mediante la disattivazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo.

b) *L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.* L'applicazione delle sanzioni è prevista per il caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931- o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi – per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS (ipotesi già previste nei commi 2 bis e 2 ter, articolo 6, LR 5 del 2013 e disciplinate nella delibera n. 831), o collocati in immobili concessi da Enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti

ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette (ipotesi di cui al comma 2 sexies, art.6, LR 5 del 2013, introdotta dalla LR n. 8 del 2018).

c) *L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro.* La sanzione è applicabile in caso di violazione delle limitazioni previste per le attività degli sportelli e dei picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi (ipotesi di cui al comma 2 quinquies, art. 5, LR 5 del 2013, introdotta dalla LR n. 8 del 2018). Tali specifiche attività possono essere svolte ma in relazione alle corse dei cavalli e nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.

d) *La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.* Si tratta di una previsione residuale di sanzioni che i Comuni possono applicare per le violazioni, non espressamente sanzionate ai sensi delle lettere precedenti del comma 2 sexies), di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali.

Ferma restando la competenza degli organi statali di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente, le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra elencati sono prioritariamente applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, attraverso gli addetti di Polizia Locale.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi e le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Per l'adozione dei provvedimenti di chiusura delle sale gioco, delle sale scommesse e dei cd corner, i Comuni applicano le procedure disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Con riguardo alla tempistica di adozione di provvedimenti di chiusura da parte del Comune si precisa che i sei mesi previsti dalla delibera n. 831 decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione in cui il Comune notifica al titolare che, a seguito della mappatura, l'esercizio è collocato in zona soggetta al divieto.

In particolare si evidenzia che, essendo il provvedimento di chiusura un atto cd. recettizio, la sua eventuale adozione dovrà essere comunicata nei modi indicati dall'art. 21 bis della legge n. 241 e che lo stesso ha natura esecutoria ai sensi dell'art. 21 ter della medesima legge.

Integrazioni riguardanti gli Obblighi di comunicazione.

I dati che i Comuni devono trasmettere all'Osservatorio regionale sul Gioco d'azzardo patologico si riferiscono anche alla chiusura dei cd. corner.

Qualora risulti una persistente inattività da parte dei Comuni la Regione valuterà quali azioni adottare.